Addi 17 luglio 2003, in Roma,

Fra ASSOTELECOMUNICAZIONI- ASSTEL, rappresentata dal Presidente Vittorio Colao, assistito dal Direttore Raffaele Delvecchio e Marco Rendina

е

UGL COMUNICAZIONI, rappresentata dal Segretario Generale Serafino Cabras e da Giovanni Barbucci, Franco Ceglie, Stefano Conti, Anna D'Eclesia, Paolo Dimitri, Giovanni Fortunato, Giuseppe Miele, Paolo Palmieri, Marco Peddis

viene sottoscritto con il presente protocollo, l'ipotesi di accordo, stipulata il 9 luglio 2003 di rinnovo della parte economica (secondo biennio) del c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione 28 giugno 2000 nel testo allegato.

ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL

All. 1

Florence

AUMENTI RETRIBUTIVI

Le parti convengono che ai minimi tabellari vigenti saranno apportati gli incrementi economici di seguito indicati.

Livelli	Parametro	Aumenti dei minimi tabellari dal 01/07/2003	Aumenti dei minimi tabellari dal 01/07/2004	Aumenti dei minimi tabellari. Totale
Quadri – 7° 6° 5° 4° 3° 2° 1°	222	64,81	60,67	125,48
	198	57,80	54,11	111,91
	161	47,00	44,00	91,00
	145	42,33	39,63	81,96
	133	38,83	36,35	75,18
	118	34,45	32,25	66,70
	100	29,19	27,33	56,52

Gli importi di aumento dei minimi tabellari sopra indicati sono stati determinati secondo i criteri di calcolo del Protocollo 23 luglio 1993, assumendo convenzionalmente a base di computo il valore punto pari a € 14,20 rapportato al parametro 161. Le parti si danno atto che la quota di aumento dei minimi tabellari relativa al differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per il biennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2002 è pari al 2,3%.

Le parti concordano che per il rinnovo del CCNL 28 giugno 2000, in scadenza il 31 dicembre 2004, in relazione al primo biennio economico (1° gennaio 2005-31 dicembre 2006), per determinare gli incrementi retributivi verrà adottato un valore punto pari € 15.11.

Ferma restando la decorrenza degli aumenti retributivi sopra indicati, la corresponsione degli stessi avverrà con le competenze del mese di settembre 2003.

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2003 sarà erogato, con le competenze del mese di novembre 2003 un importo "una tantum" di € 250 lordi, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2003. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.

Chan Mil

Um, Las

M

What I want to the second